

Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

Rag. Tedeschi Ugo

Rag. Pini Fabiana
Consulente del Lavoro

Dott. Vergioli Riccardo
Commercialista

Avv. Tedeschi Costanza
Servizi legali e contrattuali

NUOVE TARIFFE INAIL

A far data dal 1° gennaio 2019 sono in vigore le nuove tariffe Inail, le quali saranno applicabili, quindi, solo sulla rata 2019 e non anche sulla regolazione del premio relativo all'anno 2018. Si riscontra che, in linea generale, le aziende si troveranno a pagare un premio inferiore, anche se vi saranno casi in cui, al contrario, l'onere potrebbe anche aumentare.

Tra le principali modifiche apportate si rilevano le seguenti:

- i tassi applicati sono in genere ridotti, anche se vi sono casi di invarianza;
- sono state modificate le voci di tariffa, divenute in gran parte diverse e numericamente ridotte rispetto a prima. Molte voci hanno infatti subito un'aggregazione, mentre altre sono state eliminate e ne sono state istituite delle nuove. Vi sarà quindi, a cura dell'ente assicuratore, un'opera di migrazione dalla vecchia alla nuova tariffa, che dovrà essere opportunamente controllata tramite le basi di calcolo;
- viene previsto un nuovo sistema di oscillazione del tasso di tariffa, che sarà applicato all'intera PAT. Esso farà riferimento alle concrete conseguenze degli eventi lesivi verificatisi, ovvero infortuni e malattie professionali, con esclusione degli infortuni *in itinere*. Il nuovo sistema prevede, infine, delle soglie di "significatività" in funzione dei lavoratori-anno delle singole voci della PAT. Per ogni PAT si dovranno porre a confronto l'ISA (indice di sinistrosità aziendale) con l'ISM (indice di sinistrosità media);
- vengono eliminate le c.d. PAT ponderate. Il tasso unico, risultante dalla ponderazione dei tassi medi attribuibili alle singole lavorazioni, dal 1° gennaio 2019 viene eliminato e sostituito con vari tassi applicabili a polizze dipendenti e ordinarie. A ciascuna lavorazione, quindi, sarà applicato il corrispondente tasso medio, oppure quello soggetto a oscillazione. Tale spaccettamento sarà curato da Inail.

Tra le condizioni che restano, al contrario, immutate si individuano le seguenti:

- le 4 tariffe Inail, così dall'anno 2000, suddivise in: industria, artigianato, terziario ed altre attività;
- l'inquadramento aziendale, ai fini gestionali, è sempre analogo a quello in atto presso l'Inps;
- la suddivisione tariffaria in 10 grandi gruppi:
 - Lavorazioni meccanico-agricole. Pesca. Alimenti. Allevamenti animali;
 - Chimica. Materie plastiche e gomma. Carta e poligrafia;
 - Costruzioni edili, idrauliche, stradali, di linee di trasporto e di distribuzione, di condotte. Impiantistica;
 - Esercizio degli impianti di produzione o distribuzione di: energia elettrica, segnali per comunicazioni, gas e liquidi combustibili, acqua, freddo e calore. Energia nucleare;
 - Legno e affini;
 - Metallurgia. Lavori in metallo. Macchine. Mezzi di trasporto. Strumenti apparecchi;
 - Mineraria, lavorazione e trasformazione di materiali non metalliferi di rocce. Vetro;
 - Industrie tessili e della confezione. Pelli e cuoio;

- Trasporti. Carico e scarico. Facchinaggio. Magazzinaggio;
- Attività varie svolte da imprese industriali;
- resta identica la misura della riduzione del tasso medio (modello OT24), prevista per gli interventi di prevenzione svolti dalle aziende con almeno un biennio di attività.

Le rilevanti modifiche apportate hanno prodotto un necessario slittamento delle varie scadenze operative, quest'anno previste secondo il seguente calendario:

- 31 marzo 2019 (invece del 31 dicembre 2018), termine entro il quale l'Inail renderà disponibili ai datori di lavoro le basi di calcolo dei premi;
- 16 maggio 2019:
 - termine per il versamento dei premi ordinari e dei premi speciali;
 - data entro la quale dovranno essere inviate le eventuali domande di riduzione delle retribuzioni presunte (prima entrambi previsti al 16 febbraio 2019);
 - scadenza per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni.